

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Associazione Romana Volontari Assistenza
Diversabili” ARVAD - Roma

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata Associazione Romana Volontari Assistenza Diversabili – ARVAD di Roma, di seguito semplicemente “Associazione”, ai sensi della legge 266/91.

2. L'Associazione si configura quale ente senza fini di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2

1. L'Associazione ha sede attualmente in Roma, L.go Antonio Beltramelli 18 c/o la Parrocchia di San Romano Martire, potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche norme di attuazione e di funzionamento.

2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

4. La durata dell'Associazione è illimitata

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 3

1. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

2. L'Associazione ha come scopo:

l'assistenza, la formazione, la socializzazione dei diversabili, la elevazione della loro qualità di vita attraverso la utilizzazione delle potenzialità soggettive e favorendone l'integrazione sociale.

3. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite

convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini anche utilizzando i volontari.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

4. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III

SOCI

Articolo 4

1. L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che condividono in modo espresso gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Gli aspiranti debbono essere di sani principi morali, tenere una condotta integra, non aver riportato condanne penali.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide a seguito di motivazione il Consiglio Direttivo. La decorrenza della validità dell'iscrizione avrà effetto dal giorno successivo alla prima assemblea ordinaria dell'anno.

2. I Soci possono essere :

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari/Sostenitori

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimento in denaro o in natura (in modo gratuito).

Articolo 5

1. Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

3. I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di votare direttamente o per delega, di eleggere ed essere eletti negli organi sociali.

4. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le

deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

5. I Soci si impegnano a svolgere l'attività preventivamente concordata per la realizzazione degli scopi dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito e non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

6. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

Articolo 6

1. La qualità di Socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo a seguito del mancato versamento della quota sociale annuale entro l'anno di riferimento.
- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri, se eletto, o all'Assemblea.

2. Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri;

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali delle attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- c) eleggere a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;

- d) ratificare l'entità della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 9

1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in giorno successivo della data della prima convocazione.

Articolo 10

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Di norma essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 11

1. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Le deliberazioni concernenti l'elezione delle cariche associative e le persone sono adottate a scrutinio segreto.

I componenti il Consiglio Direttivo ed il Consiglio dei Revisori, se eletto, non votano nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo, o che riguardino la responsabilità Organi stessi.

3. Per modificare il presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto dall'Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

5. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

6. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari redatti dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, e di chiederne, a proprie spese, una copia.

REGOLAMENTO DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 12

1. Le elezioni degli organi sociali si svolgono di regola ogni quattro anni.

2. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza delle cariche il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche che deve essere tenuta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla convocazione.

3. I soci che intendono candidarsi devono far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo la propria candidatura entro il 25° giorno che precede la data delle elezioni.

Nella presentazione della candidatura il socio deve dichiarare di possedere i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 14 comma 2 del presente Statuto.

È compito del Consiglio Direttivo verificare i requisiti di eleggibilità e stilare l'elenco aggiornato dei soci aventi diritto al voto.

La lista dei candidati deve essere inviata in allegato alla convocazione dell'assemblea indetta per le elezioni.

La lista dei candidati, se non presente sulla scheda elettorale, deve essere affissa nel locale dove si svolgeranno le elezioni.

Articolo 13

1. L'Assemblea, preliminarmente alla votazione elettorale dovrà:

- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto

- nominare tra i soci presenti non candidati 2 scrutatori

2. Gli scrutatori hanno il compito di verificare che i soci votanti abbiano diritto al voto in base all'elenco fornito dal Consiglio Direttivo, e che il voto sia espletato segretamente con l'inserimento delle schede nell'urna alla loro presenza.

3. Ogni socio elettore ha la facoltà di esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti previsti negli organi da eleggere.

E' ammesso l'esercizio del voto per delega di cui all'art. 10 del presente statuto.

4. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Gli scrutatori redigono e sottoscrivono un rapporto da cui devono risultare i seguenti dati:

1. il numero degli elettori e quello dei votanti;

2. il numero delle schede valide e quelle nulle;

3. il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Il Presidente dà lettura dei risultati, proclama gli eletti e fissa una data per la convocazione del/i nuovo/i organo/i per il suo/loro insediamento ed effettuazione degli adempimenti statutari.

Della seduta di assemblea verrà redatto un verbale dal Segretario con allegato il rapporto di scrutinio di cui sopra. Il verbale è firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri scelti tra i Soci non inferiore a cinque, né superiore a nove, sempre in numero dispari, incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

2. I soci eleggibili alle cariche sociali devono essere associati da almeno un anno, non devono ricoprire cariche politiche o funzioni amministrative in seno a partiti politici. Non sono inoltre contemporaneamente eleggibili i coniugi o coloro con legami di parentela o di affinità di qualsiasi ordine e grado.

- 3.** Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
- 4.** Le nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
- 5.** Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a) attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
 - b) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
 - c) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) stabilire l'ammontare della quota sociale annuale dovuta dai Soci;
 - e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
 - f) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, nel rispetto dei limiti di all'art. 3, comma 4, della L. 266/91;
 - g) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche a soci o terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6;
 - h) demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici;
 - i) preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 15

- 1.** I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 2.** Il Consigliere che sia assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive decade dalla carica. La relativa delibera deve essere assunta dal Consiglio stesso.
- 3.** Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
- Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 16

- 1.** Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
- 2.** Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
- 3.** La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica), contenente il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno o per telefono. In mancanza di suddette formalità, il Consiglio Direttivo può validamente deliberare quando siano comunque presenti tutti i suoi membri.

Articolo 17

- 1.** Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

2. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni concernenti le persone sono adottate a scrutinio segreto.

4. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

SEGRETARIO E TESORIERE

Articolo 18

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari, cura le tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione e può avvalersi di un Esattore, da lui proposto, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

Articolo 19

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica quattro anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

3. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

4. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

5. In particolare compete al Presidente:

- a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- f) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

6. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

7. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 20

1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica

quattro anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra le persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

2. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.

3. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.

4. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori non soci è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 21

1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri composto da tre membri eletti tra i Soci che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili,

2. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente che presiede le riunioni; in caso di assenza egli è sostituito da altro membro del Collegio più anziano per partecipazione all'Associazione.

3. Al Collegio dei Probiviri sono demandate, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

4. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

5. I membri del Collegio dei Probiviri possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo con il solo voto consultivo.

ASSISTENTE SPIRITUALE

Articolo 22

L'Associazione si avvale della figura dell'Assistente Spirituale nella persona dell'attuale Parroco di San Romano Martire che svolge il compito di definire le linee ed i contenuti di formazione cristiana dei soci allo scopo di consolidare e rinvigorire in ciascuno di essi la fede in Dio a sostegno ed incitamento nel servizio volontario.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 23

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;

– donazioni, lasciti o successioni;

3. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 24

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Con la chiusura dell'esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio, in cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, che dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione, accompagnata da quella, se del caso, dei Revisori, sarà messo a disposizione dei Soci quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

4. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 25

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria secondo le modalità indicate dall'art. 12 punto 3 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

3. In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 26

L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Articolo 27

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni no profit. Per qualsiasi controversia o diversa interpretazione del presente statuto sarà competente il Foro di Roma.